



Direzione Sanità

direzioneB20@regione.piemonte.it

Il Direttore

Data 26.11.2010

Protocollo 31339 /DB2000

Classificazione: 014.010.020

Alla c.a. dei Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
del Piemonte

e p.c. Alla c.a. dei Direttori
dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Locali
del Piemonte

LORÒ SEDE

OGGETTO: Applicazione Decreto Legislativo 19.11.2008, n. 194 – Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004. **Riscossione delle tariffe previste dalla Sezione 6 per l'anno 2010.**

In riferimento al D. Lgs. 194/08 ed a seguito di difficoltà interpretative relative all'individuazione degli operatori assoggettati al pagamento delle tariffe contenute nella sezione 6 dell'Allegato A del suddetto Decreto (produttori di alimenti di origine vegetale, depositi alimentari, ecc), l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte aveva trasmesso la nota prot. n. 54/UC/SAN del 13.01.2010, con la quale sospendeva temporaneamente il pagamento delle tariffe richieste per l'attività di produzione primaria con lavorazione di materie prime prodotte nelle aziende ed allevamenti di competenza.

Va precisato che, precedentemente, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali aveva provveduto, con la circolare n. 11000-P-17/04/2009, ad emanare indicazioni applicative del D. Lgs. n. 194/2008 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. (CE) 882/2004. In occasione di tale circolare esplicativa il Ministero chiariva quale fosse il campo di applicazione del decreto de quo, affermando che *"la produzione primaria deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto, come pure la produzione e la commercializzazione al dettaglio, i sottoprodotti di origine animale ed il settore mangimistico"*. La circolare poi provvedeva anche ad indicare le attività che ricadono nella produzione primaria allora identificandole con le definizioni contenute nelle Linee guida applicative del Reg. (CE) 852/2004 recepite nell'accordo Stato – Regioni rep. N. 2470 del 9/02/2006.

In tali Linee guida si specificava, altresì, che il "Reg. (CE) 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso si applica al trasporto di animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento" e nello specifico si proseguiva definendo la produzione primaria come: "tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e compresa la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici".

Al fine di dirimere qualunque altra problematica interpretativa inerente l'applicazione del D. Lgs. n. 194/08 relativamente alla produzione primaria e a differenti interpretazioni di merito, il 4 giugno 2010 veniva emanata, la Legge n. 96/2010 (Comunitaria 2009) che all'art. 48 comma 5, modificando il D. Lgs. n. 194/2008, introduceva un nuovo comma 3 bis nell'art. 1, che recita testualmente: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile", ovvero i produttori agricoli e i trasformatori di prodotti aziendali. Tale articolo del codice civile, nella sua più recente revisione introdotta dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001, recita: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Appare evidente che la nuova definizione è più estensiva della precedente interpretazione, anche se di fatto generica e non agevolmente circostanziabile.

Alla luce di quanto fin qui esposto, e dopo attenta valutazione, si può affermare che :

- in relazione all'anno **2009**, tutti coloro che svolgono attività, rientranti nella sezione 6 dell'allegato A del D.Lgs. n. 194/2008 erano tenuti al versamento delle tariffe dovute per i controlli sanitari ufficiali, con le sole esclusioni previste dalla Circolare Ministeriale n. 11000-P-17/04/2009 (produzione e commercializzazione al dettaglio, produzione primaria così come individuata nelle Linee guida applicative del Reg. (CE) 852/04, i sottoprodotti di origine animale e il settore mangimistico);
- in relazione all'anno **2010**, anno di tassazione nel quale è intervenuta la modifica introdotta dalla Legge comunitaria 2009, coloro che svolgono attività di produzione primaria ai sensi dell'art. 2135 cc. sono esenti dal pagamento delle tariffe dovute per i controlli sanitari ufficiali;

- in relazione alle attività di cui all'allegato IV, sezione A, e all'allegato V, sezione A, sussiste comunque l'obbligo di pagamento delle tariffe sanitarie ufficiali in quanto disposto ai sensi dell'art. 27 comma 2 del Reg. (CE) 882/04,.

Per gli imprenditori agricoli che **trasformano prevalentemente prodotti propri ai sensi dell'art. 2135 cc.** sarà necessario, al fine di essere esentati, produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la professione esercitata e conseguentemente la qualifica di imprenditore agricolo (cfr. allegato). A seguito della presentazione di tale autocertificazione l'Amministrazione effettuerà controlli a campione per verificarne la veridicità del contenuto ai sensi degli artt. 71 e 72 del Capo V del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Alla prima sospensione dell'Assessore alla Sanità, limitata alla produzione primaria, è seguita la nota prot. n. 127/BAP del 01.02.2010 a firma del Vicepresidente Regionale Peveraro, che aveva esteso la sospensione temporanea del versamento della tariffa anche a tutte le altre imprese ricadenti nella Sezione 6 allegato A del D. Lgs. n. 194/08 (sospensione attuata in ambito nazionale solo dalla Regione Piemonte). Tali indicazioni non sono state ratificate da alcuna modifica normativa nazionale.


Pertanto coloro che, essendo obbligati in base alle precisazioni predette, non abbiano ancora provveduto al pagamento delle tariffe a seguito della sospensione prevista dalla nota prot. n. 127/BAP dell'1/02/2010 a firma dell'Assessore Peveraro, sono tenuti al versamento di quanto dovuto. Esclusivamente con riferimento ai pagamenti oggetto di questa sospensione, in considerazione del quadro normativo di cui all'art. 10 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 194/08 e della sospensione comunicata con la suddetta nota, gli importi saranno maggiorati del 30%, oltre agli interessi maturati nella misura legale in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento della tariffa, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento facente seguito alla presente nota.

Sulla base di quanto espresso, si invitano pertanto i competenti Servizi delle ASL a dare la massima diffusione sul territorio di quanto comunicato con la presente nota e a procedere in tempi brevi alla riscossione delle tariffe previste dalla Sezione 6, allegato A del D.Lgs. n. 194/2008, fatti salvi, per l'anno 2010, i soggetti esentati ex-lege.

Qualora pervengano altre o diverse interpretazioni la scrivente Direzione regionale si riserva di comunicare ulteriori indicazioni.

Distinti saluti.

Ing. Paolo MONFERINO



- n. 1 allegato: dichiarazione sostitutiva di certificazione.

GM/MA/jm



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(per gli imprenditori agricoli che trasformano prevalentemente i prodotti propri ai sensi dell'art. 2135 cc)
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritt_____

nat ___ a _____ il _____,

residente a _____ prov. (_____)

in via _____ n. _____

in qualità di legale rappresentante _____

Ragione sociale _____

sede legale _____

partita Iva _____

codice fiscale _____

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dal beneficio conseguito,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

- di possedere la qualifica di **imprenditore agricolo** ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e conseguentemente di essere esentato dal pagamento dovuto per i controlli sanitari ufficiali ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e s.m.i. (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), secondo cui: *"Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"*;
- che i prodotti trasformati sono ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Firma del dichiarante

Si allega fotocopia documento di identità.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e s.m.i.